

## VERBALE DI ACCORDO

Trento, 6 febbraio 2023

tra

- l'**Associazione Artigiani Trentino**, rappresentata dal suo Presidente Marco Segatta e con l'intervento del Delegato Aldo Montibeller, assistiti dall'Area Contrattazione e Politiche del Lavoro dott.ssa Deborah Battisti

e, in ordine alfabetico,

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale dott. Matteo Salvetti, assistito dal signor Adnand Jovani della Segreteria Regionale;
  1. la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Fabrizio Bignotti, assistito dal Segretario Generale aggiunto Nedzmi Mati.
- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Marco Benati,

premesso che

- il CCPL edilizia 28 agosto 2017 all'art. 11 prevede l'erogazione, nell'ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Trento a favore degli operai, di un'indennità giornaliera per i primi tre giorni di carenza di malattia per eventi di malattia di durata fino a 12 giorni, in misura tale da assicurare il 100% della retribuzione minima contrattuale (così come previsto dall'art. 11, lett. A) punti 1. e 2.);
- il CCNL Edilizia 31.01.2019 prevede che *"Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile"*. Ancora: *"Dal 1° gennaio 2019 (...) l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile"*. Infine *"La restante aliquota dell'1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese"*;
- a seguito di lungo confronto tra le parti sociali territoriali firmatarie del presente accordo, fermo restando quanto prescritto dalla contrattazione nazionale secondo cui l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie vanno imputate allo 0,45% del Fondo Lavoratori, si è ritenuto, nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro, di addivenire a una soluzione concordata inerente alla copertura finanziaria delle erogazioni a titolo di indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia,

tutto ciò premesso, si concorda quanto segue

1. Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni il datore di lavoro corrisponde all'operaio e all'apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 27, comma 6 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, limitatamente ai primi n. 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni per anno solare. Dal terzo evento morboso nell'anno solare non è più dovuto al lavoratore alcun trattamento economico o indennità sostitutiva;
2. La disciplina di cui al punto precedente modifica e sostituisce quanto previsto dall'art. 11 del CCPL edilizia 28 agosto 2017, lettera A) punti 1. e 2., con decorrenza dal 1° febbraio 2023 per gli eventi di malattia che hanno inizio da detta data o successivamente;
3. Salvo quanto previsto ai punti precedenti, alle prestazioni a favore degli operai previste dall'art. 11 del CCPL edilizia 28 agosto 2017, erogate dalla Cassa Edile di Trento a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino alla data di decorrenza di cui al precedente punto 2., si fa fronte per il cinquanta per cento della spesa con le risorse disponibili sul Fondo Lavoratori 0,45% e per il restante cinquanta per cento della spesa con le risorse disponibili sul Fondo Imprese 1,05%;
4. Salvo quanto disciplinato ai punti precedenti, le Parti confermano quanto previsto dal CCNL 31.01.2019 ai sensi del quale *"Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto (...) sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile"*.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

Il conteggio degli eventi malattia, di durata fino a 12 giorni, relativamente all'anno 2023, avviene a decorrere dal mese di decorrenza stabilito al punto 2. e fino al 31 dicembre 2023.

**Associazione Artigiani Trentino**

Il Presidente

**Marco Segatta**

Il Delegato alla contrattazione edile

**Aldo Montibeller**

**Fe.N.E.A.L. U.I.L.**

Il Segretario generale

**Matteo Salvetti**

Segreteria Regionale

**Adnand Jovani**

**F.I.L.C.A. C.I.S.L.**

Il Segretario generale

**Fabrizio Bignotti**

Segreteria regionale

**Nedzmi Mati**

**F.I.L.L.E.A. CGIL**

Il Segretario generale

**Marco Benati**

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO  
DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE  
ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DI DATA 28 AGOSTO 2017**

Trento, 6 febbraio 2023

tra

- l'**Associazione Artigiani Trentino**, rappresentata dal suo Presidente Marco Segatta e con l'intervento del Delegato Aldo Montibeller, assistiti dall'Area Contrattazione e Politiche del Lavoro dott.ssa Deborah Battisti

e, in ordine alfabetico,

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale dott. Matteo Salvetti, assistito dal signor Adnand Jovani della Segreteria Regionale;
- la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Signor Fabrizio Bignotti, assistito dal Segretario Generale aggiunto Nedzmi Mati.
- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale Signor Marco Benati

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.P.L. 28 agosto 2017 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini:

- ✓ Salvo le diverse ricorrenze espressamente indicate, il CCPL 28 agosto 2017 viene rinnovato per il periodo 28.08.2017 – 30.09.2024;
- ✓ Il presente accordo introduce delle modifiche a singoli articoli del CCPL, di seguito riportati, mentre il resto del testo contrattuale resta invariato;

**PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI**

- Il premio di presenza e professionalità operai di cui all'art. 14 del CCPL 28 agosto 2017 è aumentato dell'importo di 0,17€ per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione lavorativa;
- Il premio sarà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro superiore alle 4 ore, salvo i casi di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore (ad esempio per cause atmosferiche, etc.), per i quali il premio verrà comunque rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa;
- Il premio di presenza e professionalità operai, negli importi ed alle condizioni come sopra ridefiniti, sarà erogato a decorrere dal periodo di paga di sottoscrizione del presente accordo.



## UNA TANTUM

- Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo lordo forfettario "Una Tantum" del valore di 200€;
- L'importo "Una Tantum" di cui sopra verrà erogato con la retribuzione del periodo di paga relativo al mese di sottoscrizione del presente accordo;
- L'"Una Tantum" è ridotta proporzionalmente per i contratti di lavoro a part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto;
- L'importo di "Una Tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
- L'"Una Tantum" è esclusa dalla base di calcolo del T.f.r..

## TESSERA DI RICONOSCIMENTO ART. 18 D.LGS. 81/2008

Le Parti sociali firmatarie del presente Accordo si impegnano a incontrarsi ad inizio 2023 per definire la regolamentazione inerente all'emissione, da parte della Cassa edile di Trento, della tessera di riconoscimento del lavoratore, prevista dall'art. 18, lett. u), del D. Lgs. 81/2008. Fermo restando il diritto del lavoratore a ricevere copia degli attestati di formazione cui ha partecipato, tale tessera sarà parte di un sistema di registrazione, gestito dalla Cassa edile di Trento e dal Centrofor, della formazione professionale di tutte le maestranze. Una volta definita dalle Parti sociali l'entrata in vigore a pieno regime, la tessera di cui al presente articolo sarà adottata obbligatoriamente come tesserino di identificazione ex art. 18 D. Lgs 81/2008 per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri edili del Trentino.

## CARENZA MALATTIA



Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni, il datore di lavoro eroga all'operaio ed all'apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero per i primi tre giorni di malattia (carenza malattia) coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 27, comma 6 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Il trattamento economico di cui sopra spetta, al lavoratore, limitatamente ai primi n. 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni per anno solare. Dal 3° evento morboso nell'anno solare il datore di lavoro non dovrà più erogare al lavoratore alcun trattamento economico o indennità sostitutiva.

La disciplina di cui al punto precedente modifica e sostituisce quanto previsto dall'art. 11 del CCPL edilizia 28 agosto 2017, lettera A) punti 1. e 2., con decorrenza dal 1° febbraio 2023 per gli eventi di malattia che hanno inizio da detta data o successivamente.

### Dichiarazione a verbale

Il conteggio degli eventi malattia, di durata fino a 12 giorni, relativamente all'anno 2023, avviene a decorrere dal mese di decorrenza sopra stabilito e fino al 31 dicembre 2023.



## CONTRIBUTO A FAVORE DI CENTROFOR

In considerazione di quanto previsto dall'Allegato 1 "Protocollo Formazione e Sicurezza sul Lavoro" all'Accordo di rinnovo del CCNL edilizia stipulato in data 4 maggio 2022, il primo comma del paragrafo "Contributo contrattuale a favore di Centrofor" di cui all'Art. 4 del CCPL 28 agosto 2017, è sostituito, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, così come di seguito riportato:

*"A favore di Centrofor è stabilito un contributo a carico del datore di lavoro fissato nella misura dell'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro, da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 25".*

## ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

Le Parti sociali si impegnano ad incontrarsi ad inizio 2023 al fine di verificare un eventuale aggiornamento dei parametri di calcolo e verifica.

## INDENNITA' AVANZAMENTO LAVORI IN GALLERIA

Oltre a quanto previsto dall'art. 21 del CCPL 28.08.2017 per le gallerie di lunghezza pari e superiore ai 3 km, con fronte di avanzamento distante oltre 1 km dall'imbocco, sono determinate le seguenti indennità:

da oltre 1 km e fino a 3 km: 12%

da oltre 3 km e fino a 4 km: 20%

da oltre 4 km: 24%

**Associazione Artigiani Trentino**

Il Presidente  
**Marco Segatta**

Il Delegato alla contrattazione edile  
**Aldo Montibeller**

**Fe.N.E.A.L. U.I.L.**

Il Segretario generale  
**Matteo Salvetti**

Segreteria Regionale  
**Adnan Jovani**

**F.I.L.C.A. C.I.S.L.**

Il Segretario generale  
**Fabrizio Bignotti**

Segreteria regionale  
**Nedzmi Mati**

**F.I.L.L.E.A. CGIL**

Il Segretario generale  
**Marco Benati**